

## REGOLAMENTO DELLA SEDE DI PINO TORINESE

### PARTE INTEGRANTE DELLO STATUTO

(approvato dalla assemblea soci del 15 marzo 2007)

(aggiornato dalla assemblea soci del 8 ottobre 2012)

**Il presente Regolamento d'attuazione dello Statuto della Sede locale di Pino Torinese costituisce parte integrante dello Statuto stesso.**

#### **Art. 1 - Sigla e Marchio**

- 1) La sede locale è stata costituita nel 1989 quale sezione della sede di Chieri, e ottenuto in data 25- 09-1991 il riconoscimento ufficiale come sede autonoma di Pino Torinese.
- 2) Sigla e marchio che la Sede locale è autorizzata a utilizzare, sono di proprietà dell'Associazione Nazionale, sono depositati alla Camera di Commercio (C.C.I.A.) di Torino con il n. 40487-C/81 e riconosciuti con brevetti n. 398190 del 03/02/1986 e n. 817971 del 12/06/2000. L'utilizzo in sede locale sia della sigla che del marchio è consentito sotto la diretta responsabilità del Consiglio Direttivo.
- 3) L'indicazione precisa della Sede locale è prescritta per Legge.

#### **Art. 2 - Adesioni**

- 1) La quota annuale di associazione non è una quota di iscrizione ai corsi gestiti dall'UNITRE, ma rappresenta la quota di adesione all'Associazione della Sede locale.
- 2) Essa non è mai trasmissibile e non è rimborsabile in caso di recesso dello Associato

#### **Art. 3 – Associati**

- 1) Si considerano Associati alla Sede locale:
  - a) Associati **fondatori**: sono i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione. Non decadono ma perdono il diritto di voto quando risultano assenti, senza giustificato motivo, per tre assemblee consecutive.  
Possono riacquisire il diritto di voto, su formale richiesta accettata dal Consiglio, se rientrante nel numero complessivo dei soci fondatori più ordinari, fissato dall'art. 5 c. 4 dello Statuto.
  - b) Associati **ordinari**: sono i cittadini italiani e/o stranieri che vengono chiamati a far parte dell'Assemblea generale su proposta di almeno due assodati fondatori e/o ordinari. La proposta, sentito il parere del Consiglio Direttivo, viene portata in Assemblea dal Presidente. Per l'approvazione è necessaria la maggioranza dei voti. I candidati vengono scelti tra gli Associati che prestano con assiduità e competenza la loro opera di volontari in seno all'Associazione. Gli Associati ordinari si considerano decaduti se per un triennio consecutivo fanno mancare la loro collaborazione all'UNITRE e comunque se risultano assenti, senza giustificato motivo, per tre Assemblee consecutive.
  - c) Associati **onorari**: vengono nominati con l'identica procedura prevista per gli Associati ordinari. Il loro numero non può superare il venti per cento del totale degli Associati fondatori e ordinari. Partecipano alle Assemblee con funzioni consultive.
  - d) Associati **studenti**: sono i cittadini italiani e/o stranieri che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedono di frequentare i corsi, i laboratori ed altre eventuali attività e

siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

#### **Art. 4 - Assemblea Generale**

- 1) E' ammessa una sola delega ad altro Associato, avente diritto di voto, per la partecipazione all'Assemblea.

#### **Art. 5 - Consiglio Direttivo**

- 1) Il Consiglio Direttivo, eletto a norma di Statuto, viene di norma convocato a mezzo lettera o con altro mezzo atto a garantirne la ricezione con un preavviso di otto giorni; in casi di particolare urgenza é ammessa la convocazione per telefono.
- 2) Ogni carica ha una durata triennale ed é rinnovabile.  
Decade quando viene a mancare la condizione di Associato all'Unitre.
- 3) Se il numero dei corsi da gestire lo giustifica, il Direttore dei Corsi può avvalersi della collaborazione di un Vice Direttore e/o di una Commissione Didattica formata da Docenti rappresentanti delle varie aree di insegnamento.  
Il Vice Direttore può partecipare ai lavori del Consiglio, senza diritto di voto.
- 4) Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, gli Associati particolarmente esperti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### **Art. 5 bis – Delegati negli organi regionali e nazionali**

I delegati alle Assemblee Regionali e Nazionali vengono designati annualmente dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei soci fondatori od ordinari

#### **Art.6 - Elezione dei Rappresentanti degli Studenti**

- 1) Gli associati studenti eleggono i loro rappresentanti, nel numero di uno sino a duecento soci studenti e due oltre i duecento.
- 2) Il Consiglio Direttivo fissa i giorni e l'orario di svolgimento delle elezioni presso la Segreteria da tenere entro il mese di dicembre, dandone comunicazione agli Associati studenti mediante locandine o manifesti da affiggere o distribuire nelle aule almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni.

#### **Art. 7 - Commissione elettorale**

- 1) Contestualmente alla convocazione delle elezioni, dei rappresentanti degli studenti, viene costituita una commissione elettorale formata da almeno tre Membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelti dal Consiglio Direttivo fra gli Associati Studenti con compiti di:
  - a) raccogliere le candidature presentate alla Segreteria della Sede almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni;
  - b) predisporre le norme elettorali
  - c) assistere alle operazioni di voto, in modo da assicurarne la segretezza ed il regolare svolgimento;
  - d) verbalizzare le operazioni di consultazione che dovranno avvenire subito dopo la chiusura dei seggi e proseguire fino al definitivo scrutinio delle schede e, quindi, alla proclamazione degli eletti;
  - e) depositare il verbale per i provvedimenti conseguenti

- 2) Della Commissione elettorale non possono far parte i Candidati

### **Art. 8 - Gruppi di lavoro**

- 1) Sono denominati "Gruppi di lavoro" le aggregazioni di Associati studenti che in spirito di puro volontariato, si assumono il compito di proporre e realizzare le attività del proprio settore (biblioteca, assistenza sociale, viaggi, partecipazione agli spettacoli, momenti di intrattenimento, ecc. )  
Tali gruppi costituiscono la parte operativa dell'Accademia di Umanità.
- 2) Tutti i gruppi di lavoro hanno nel Presidente dell'Associazione il loro referente e realizzano le linee programmatiche indicate dal Consiglio Direttivo"

### **Art 9 - Norme didattiche**

- 1) I corsi ed i laboratori, per essere considerati tali, dovrebbero di massima prevedere almeno sei lezioni anche con Docenti diversi;  
Per favorire una libera circolazione della cultura, non esistono piani di studio .
- 2) Ogni Associato è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio versando il contributo didattico previsto dall'Associazione.  
Per ragioni tecniche di organizzazione il Consiglio Direttivo può, su proposta del Direttore dei Corsi, stabilire, per taluni corsi o laboratori un numero massimo o minimo di studenti.

### **Art. 10 - Docenti**

- 1) La Sede locale per lo svolgimento delle proprie attività didattiche si avvale della collaborazione di Docenti volontari che possono essere associati o essere semplici collaboratori esterni.

### **Art.11 - Assistenti**

- 1) Qualunque persona associata alla Sede può fare l'Assistente ad un corso.  
La sua opera consiste nel registrare la presenza di ogni singolo studente-partecipante e nello svolgere quei compiti di coordinamento tra studenti, docenti e Consiglio Direttivo per assicurare il regolare svolgimento della lezione, soprattutto sotto l'aspetto tecnico.

### **Art 12 - Accademia di Umanità**

- 1) L'Accademia di Umanità comprende tutte le attività sodali, ricreative e assistenziali che integrano la parte didattica della Sede locale. Tali iniziative sono affidate all'autogestione degli Associati che prestano volontariamente la loro collaborazione.

### **Art.13 - Autonomia delle Sedi**

- 1) Il versamento della quota associativa ad una sede non comporta la partecipazione alle attività di altre sedi UNITRE, fatte salve eventuali convenzioni esistenti fra Sedi limitrofe.

**Per quanto non previsto dal presente Regolamento, vige lo Statuto della Sede Locale.**